

(N. 2511)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1952 (V. Stampato N. 2358)

presentato dal **Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 LUGLIO 1952

Delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa
per l'emanazione di nuove norme sull'imposte sul bollo e sulla pubblicità

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nuove norme sulla imposta di bollo ed una nuova tariffa sull'imposta medesima.

Le norme e la tariffa anzidette dovranno soddisfare l'esigenza di semplificare e riordinare radicalmente il tributo, perequando il carico tributario sui vari atti, adeguando le aliquote al mutato valore della moneta, facilitando la identificazione delle categorie degli atti imponibili e del loro regime fiscale e rendendo più agevole il pagamento e l'accertamento dell'imposta.

Art. 2.

Ai fini delle semplificazioni previste dall'articolo precedente le nuove norme e le relative tariffe dovranno attuare i seguenti criteri:

1° coordinamento del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, con le disposizioni emanate successivamente, con i nuovi codici, con le leggi riflettenti le cambiali e gli altri titoli di credito, e con la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

2° eliminazione di tutte le disposizioni non più rispondenti alle necessità o alle mutate condizioni di vita della Nazione o di limitato rendimento tributario o di molestia per il contribuente;

3° adeguamento della misura dei vigenti articoli di tariffa al mutato valore della moneta, con contemporanea riduzione degli stessi ad un numero limitato di voci e con elevazione di taluni limiti di esenzione;

4° raggruppamento in un solo articolo di tariffa di atti affini e similari riducendo al minimo l'attuale discriminazione degli atti e scritti soggetti a bollo;

5° semplificazione delle modalità di accertamento e di pagamento dell'imposta e con eventuale sostituzione del pagamento a *forfait* alla redazione in carta bollata di determinati atti ricorrenti tra le stesse parti, in modo da conciliare le esigenze dei contribuenti con gli interessi erariali;

6° stralcio delle disposizioni riguardanti le imposte indicate nell'articolo 5 della presente legge, le quali peraltro rimarranno in vigore nella misura e con le norme di accertamento e di applicazione previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore della legge tributaria sulla pubblicità prevista dal detto articolo 5;

7° soppressione o limitazione nel tempo delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta, salvo casi speciali determinati nella tabella B allegata alla legge;

8° variazione della misura dell'aggio da corrispondere ai distributori secondari, graduandola all'importo dei valori bollati venduti nel corso di ciascun anno;

9° semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti le sanzioni relative alle trasgressioni alle nuove norme in conformità ai criteri indicati nell'articolo seguente.

Art. 3.

a) I magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, i funzionari delle pubbliche Amministrazioni e dei collegi amministrativi in genere, gli arbitri, i notai, gli avvocati, i procuratori legali, gli agenti di cambio, che non osservino gli obblighi ed i divieti stabiliti a loro carico dalle nuove norme sull'imposta di bollo e dall'annessa nuova tariffa, sono puniti con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1.000.

b) Chiunque rediga atti e scritti pei quali è dovuta l'imposta sin dall'origine senza il pagamento della imposta o con pagamento di imposta insufficiente è punito con la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000 per ciascun atto.

La stessa pena si applica a carico di coloro che facciano uso di atti e scritti non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto senza aver pagato la relativa imposta.

Per le trasgressioni relative alle cambiali ed agli altri effetti di commercio, nonché agli atti e documenti soggetti a imposta di quietanza, la pena pecuniaria è da 50 a 100 volte l'imposta non pagata col minimo di lire 300.

c) Chiunque fuori delle ipotesi previste nelle precedenti lettere a) e b) non osservi obblighi, divieti o prescrizioni della legge e della annessa tariffa è punito con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000.

d) Le pene stabilite dall'articolo 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa e smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati.

e) Nel caso in cui sia consentito il pagamento in modo virtuale si applicano:

1° per la omessa o tardiva denuncia una sopratasta uguale a sei decimi della imposta;

2° per la infedele denuncia una sopratasta uguale a sei quinti della imposta;

3° per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza una sopratasta pari al 12 per cento della imposta.

Le stesse disposizioni si applicano per le trasgressioni relative alle imposte che, in base alla tariffa, si corrispondono unicamente in modo virtuale.

Le soprataste, di cui ai numeri 1 e 3 della precedente lettera e), sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze ha la facoltà di affidare ad Istituti di credito, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, la distribuzione dei valori bollati alle persone fisiche, uffici ed enti incaricati della rivendita dei valori medesimi.

Art. 5.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge nuove norme tributarie sulla pubblicità, con allegata tariffa, disciplinando l'imposizione delle varie forme di pubblicità in relazione ai progressi tecnici verificatisi in tale settore e alle diverse esigenze dei singoli mezzi con i quali è attuata la pubblicità ed in particolare degli avvisi al pubblico, delle inserzioni su giornali e periodici, delle proiezioni cinematografiche e luminose e delle trasmissioni radiofoniche.

Le norme e la tariffa anzidette dovranno in ogni caso tener presenti le esigenze della espansione commerciale attraverso l'attività pubblicitaria, adeguando nel miglior modo possibile il tributo alla crescente sfera di tale attività e al mutato valore della moneta, assicurando nel contempo la semplicità e la comodità nel pagamento e nell'accertamento dell'imposta.

Per l'applicazione delle sanzioni relative alle trasgressioni delle nuove norme saranno osservati i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 6.

a) Chiunque affigga od esponga al pubblico avvisi, manifesti od altri mezzi pubblicitari per i quali è prescritto il pagamento dell'imposta con marche, punzone od altri contrassegni senza il pagamento dell'imposta medesima o con pagamento di imposta insufficiente, è punito con una pena pecuniaria da quattro a dieci volte l'imposta dovuta col minimo di lire 500 per ogni avviso, manifesto od altro singolo mezzo pubblicitario.

b) Chiunque fuori delle ipotesi previste nella lettera precedente non osservi obblighi, divieti e prescrizioni della presente legge e dell'annessa tariffa è punito, per ciascuna infrazione, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000.

c) Nei casi in cui sia prescritto o consentito il pagamento in modo virtuale si applicano:

1° per la omessa o tardiva denuncia una soprattassa eguale a sei decimi dell'imposta;

2° per la infedele denuncia una soprattassa eguale a sei quinti della imposta;

3° per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza una soprattassa pari al 12 per cento dell'imposta.

Le soprattasse di cui ai numeri 1 e 3 della presente lettera c), eccettuate quelle per infedele denuncia, sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito.

d) Le pene stabilite dall'articolo 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia valori bollati o contrassegni di bollo precedentemente usati.

Art. 7.

È costituita una commissione parlamentare composta di sette senatori e sette deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, incaricata di esprimere il proprio parere sulle norme e sulle tariffe da emanarsi ai sensi della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.